



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente

Dott.ssa Sara Trabalza Giudice est.

Dott. Alberto Cappellini Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 16/2022 r.p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale ed, in via subordinata, per l'apertura della liquidazione controllata proposta da LA UNICALCE SPA – PI – 00223680166, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Luca Negri, con sede in Brembilla (BG) - Via Ponti n.18 ed elettivamente domiciliata in Spoleto (PG) – Corso Mazzini n. 33, presso lo studio dello Avv. Tito Sinibaldi che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente allo Avv. Attilio Biancifiori giusta procura in calce al ricorso

-RICORRENTE-

**NEI CONFRONTI DI**

**Edil Grande Naif s.r.l., in persona del l.r.p.t. con sede in Foligno (PG) – Via Case Bruciate 1 – Frazione Maceratola - PI 02759960541**

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso telematicamente depositato il 21.11.22, la società ricorrente ha richiesto dichiararsi, in via principale, l'apertura della liquidazione giudiziale della società resistente, Edil Grande Naif s.r.l., in persona del l.r.p.t. ed, in via subordinata, la liquidazione controllata della stessa, ai sensi dell'art. 268 CCI, esponendo che:

- la Unicalce Spa era creditrice della società Edil Grande Naif srl con sede in Foligno (PG) – Via Case Bruciate 1 – Frazione Maceratola - PI 02759960541 - dell'importo di € 5.591,75, oltre oneri di legge, giusto atto di precetto notificato in data 09/07/2022, oltre interessi moratori dal dì del dovuto fino alla data della procedura concorsuale;
- il debito aveva ad oggetto il mancato pagamento di una fornitura di materiali, giuste fatture nn. 5465/07, 6998/07 e 8568/07 sulle quali è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 71/2017 del Giudice di Pace di Foligno del 14/02/2017, notificato alla società, in persona del legale rappresentate pro tempore Sig. Vinci Enzo;
- la società debitrice non ottemperava a quanto disposto nel suddetto provvedimento;



- pertanto, al fine di recuperare le somme dovute, l'istante decideva di procedere al pignoramento mobiliare. L'Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Spoleto, in data 18/04/2018, redigeva relativo verbale nel quale si dava atto che presso la sede della società vi era la abitazione del legale rappresentate pro tempore e che, giusta dichiarazione dello stesso Sig. Vinci Enzo ex art. 492 cpc, la società non risultava proprietaria di beni mobili e/o immobili utilmente pignorabili come per legge e di non averne in altri luoghi o presso terzi;
- l'atto di precetto, ormai perento, veniva rinotificato sia presso la sede della società che ivi risultava però irreperibile, sia presso la abitazione del legale rappresentante pro tempore che, però, non ritirava l'atto;
- il mancato pagamento del dovuto, nonché la precedente azione esecutiva mobiliare intrapresa dalla Unicalce spa ed infruttuosa evidenziavano l'incapacità della società debitrice di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- ai fini della apertura della procedura di liquidazione giudiziale, l'art. 2 CCII all'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, richiede che il debitore versi in uno stato di insolvenza definito come «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»;
- nel caso di specie apparivano evidenti i segnali di uno stato di insolvenza della società Edil Grande Naif srl la quale non era più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: la stessa non aveva mai dato riscontro alle intimazioni di pagamento ed ai vari atti di precetto notificati dalla istante; ha indicato quale sede della società la propria abitazione; risultava palese l'insussistenza di risorse proprie come da dichiarazione resa dal legale rappresentante della società.

Regolare la notifica alla resistente, la quale non si è costituita in giudizio, acquisite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 41 co. 6 CCI, all'esito dell'udienza del 23.03.2023, il procedimento giunge alla decisione.

2. Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, ai fini della verifica della legittimazione del creditore istante a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, come il relativo credito, pur non necessitando di riconoscimento con sentenza definitiva, deve essere incidentalmente accertato nei suoi elementi costitutivi (*an* e *quantum*), sì da risultare titolo legittimante il concorso; prospettandosi, cioè, in termini tali da consentire la sua ammissione al passivo (cfr. Cass. 18 novembre 2011, n. 24309; Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521).

L'accertamento demandato al Tribunale in merito alla esistenza del credito, tuttavia, è solo incidentale con riferimento alla fondatezza delle ragioni della domanda, non essendo ammissibile svolgere una specifica attività istruttoria (cfr. Cass. n. 163 del 2016, n. 18128 del 2015).

Il vaglio della legittimazione del creditore agente richiede, quindi, una verifica sommaria dell'esistenza di ragioni creditorie in capo all'istante.

Sulla scorta dei principi di diritto che precedono, deve ritenersi sussistente la legittimazione ad agire della odierna parte ricorrente, la quale ha proposto la domanda in forza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, non opposto e divenuto, pertanto, definitivo con formula apposta in data 17.11.2017.

*Nulla quaestio* neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di euro 30.000,00.



Soccorre, anche al riguardo, la giurisprudenza di Legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, la quale ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, l.fall. di euro 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18/03/2016, n. 5377), i quali devono essere acclarati alla data della decisione sull'istanza e non al momento della sua proposizione (cfr. Cass. civ. sez. I, 25/06/2018, n. 16683).

La Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 5377/2016), ha chiarito, pertanto, come occorra fare riferimento non solo al credito della parte istante per il fallimento, ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell'istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente.

Senonché, si osserva come, oltre al credito indicato dalla parte ricorrente, le informazioni acquisite abbiano messo in luce la sussistenza di ulteriori debiti della resistente nei confronti dell'Erario, per quanto comunicato dell'Agenzia delle Entrate, per complessivi euro 101.467,20 come da comunicazione inoltrata in data 17.01.2023.

Risulta, pertanto, certamente superata la soglia di cui sopra.

In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, si osserva quanto segue.

Si ricorda, in particolare, come - ai sensi dell'art. 121 CCI- non si faccia luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), ovvero:

- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 300.000,00. Si ricorda che, la consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore- cfr. Cass. civ., 05/09/2018, n. 21647);

- ricavi lordi di ammontare complessivo annuo, sempre nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza, non superiore ad Euro 200.000,00 (ricordandosi, come per l'individuazione dei "ricavi lordi" occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425, lett. a), c.c., non rientrando in tale nozione, invece, le voci nn. 2, 3 e 4 dello schema medesimo. Ciò, in quanto con tale espressione vanno intesi i ricavi in senso tecnico, dunque quelli per "vendite e prestazioni" e gli "altri ricavi e proventi" dello schema obbligatorio del conto economico, ma non - in particolare - le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a più esercizi, che vengono sospesi, in conformità del principio di competenza economica di cui all'art. 2423-bis c.c. per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi" - cfr. Cass. civ., 19/04/2016, n. 7742);



- debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad Euro 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale: al riguardo, l'accertamento del requisito in commento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora *sub iudice*);

Sotto il profilo probatorio, va ribadito l'insegnamento giurisprudenziale che addossa al debitore l'onere di dimostrare il possesso dei limiti ostativi indicati, prima dall'art. 1 L.F., oggi dall'art. 121 CCI.

L'onere della prova del mancato superamento delle soglie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCI grava, infatti, sul debitore, ai sensi del citato articolo 121 CCI.

Dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore soggetto alla liquidazione giudiziale affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento (oggi liquidazione giudiziale) tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. Cass. civ., 23/03/2018, n. 7372).

Nella contumacia della resistente (alla quale la notifica è pervenuta ritualmente all'indirizzo di posta elettronica certificata e curata dalla Cancelleria), si osserva, come gli ultimi bilanci depositati e trasmessi dalla Guardia di Finanza, afferiscano agli anni 2011-2012 e sulla scorta degli stessi emerge il mancato superamento delle soglie di cui sopra, ben al di sotto delle quali si trovano i dati contabili indicati dalla resistente. Pare, dunque, possa ragionevolmente ritenersi, come anche per gli esercizi successivi, sia pure in difetto di deposito dei suddetti bilanci, non sia stato raggiunto il superamento delle soglie di cui sopra.

Sulla scorta di quanto precede, assorbita ogni altra considerazione, la domanda principale svolta dalla ricorrente deve essere rigettata, passandosi all'analisi della subordinata relativa alla richiesta di apertura della liquidazione controllata, richiesta che, avanzata unitamente al ricorso principale (e portata a conoscenza del debitore unitamente alla notifica del ricorso stesso), deve ritenersi assolutamente ammissibile, ai sensi del comma 2 dell'art. 268 CCII.

Tale disposizione prevede che la legittimazione a richiedere la liquidazione controllata appartenga anche al creditore, laddove il debitore si trovi in stato di insolvenza e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superi la soglia di euro 50.000,00.

Appurato il superamento di detta soglia alla luce delle considerazioni che precedono, viste le informazioni trasmesse dalla Agenzia delle Entrate, deve ritenersi sussistente, altresì, lo stato di insolvenza ex art. 2 comma 1 let. b) del CCI, ovverosia la incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal significativo inadempimento del debito maturato nei confronti della ricorrente, derivante da titolo esecutivo di formazione giudiziale, oltre che in ragione della esposizione debitoria assolutamente non trascurabile nei confronti dell'Erario, per oltre 100.000,00 euro.

In relazione al mancato pagamento del debito nei confronti della ricorrente, occorre ancora ricordare come la Suprema Corte abbia chiarito che l'inadempimento di un credito accertato in via giudiziale, anche di un solo credito, assuma significato pregnante ai fini dell'accertamento dell'insolvenza (cfr. Cass. 6306/2014).



Si osserva, ancora, come il concetto di insolvenza delineato dall'art. 2 comma 1 let. b), per quanto chiarito dalla giurisprudenza di Legittimità, debba essere accertato attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei debiti e dei crediti, restando irrilevante (di regola e salvi casi eccezionali) ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (in questo senso, cfr. Cass. S.U. 13 marzo 2001, n. 115; Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 7 giugno 2012, n. 9253).

Invero, sul piano giuridico, l'insolvenza deve essere valutata sulla base di un preciso quadro normativo, che direttamente discende dalla previsione di legge. E tale preciso quadro si concentra sul debitore che non è "più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (cfr. art. 2 let. b) CCI), e di cui vanno ritenuti indici tanto gli "inadempimenti" quanto gli "altri fatti esteriori". Dacché il principio giurisprudenziale, più volte ribadito, per cui lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti*" (ex aliis Cass. Sez. U n. 115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03 e via via fino alle più recenti). Da tanto consegue come sia necessario e sufficiente, sul piano del riscontro oggettivo di quello specifico status, l'accertamento di una situazione d'impotenza economico patrimoniale, idonea a privare di far fronte con mezzi "normali" ai propri debiti; accertamento ben suscettibile di esser desunto, dunque, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla impossibilità dell'impresa di continuare a operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (indicativamente, Cass. n. 2830-01).

La situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (addirittura di un solo debito: v. Cass. n. 19611-04).

**Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che quindi sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n. 23437-17; conf. Cass. n. 5215- 08).**

**E si deve osservare, in proposito, come – per quanto chiarito dalla stessa Suprema Corte - l'inadempimento di un credito accertato in via giudiziale assume significato pregnante ai fini dell'accertamento dell'insolvenza (cfr. Cass. 6306/2014).**

Si osserva ancora che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica in modo necessario e automatico con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa; tuttavia, per quanto chiarito dalla Suprema Corte, è **un fatto logicamente incontrovertibile che l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisca, pur sempre, e nella maggior parte dei casi, uno dei tipici "fatti esteriori" che dimostrano l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni** (cfr. Cass. n. 26217-05).



Tanto chiarito si evidenzia come, per il tramite delle informazioni acquisite ai sensi degli artt. 41 co. 6 e 42 CCII, risulti che la resistente non ha presentato dichiarazioni dei redditi negli ultimi tre anni, con carichi consegnati alla Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 101.467,20 (cfr. nota dell'Agenzia delle Entrate del 17.01.2023), risultando l'ultima dichiarazione risalente al 2012, la medesima società non risulta aver depositato i bilanci negli ultimi dieci anni, né è intestataria di alcun bene immobile e non risulta possedere patrimonio utilmente aggredibile, come risulta dalle produzioni documentali offerte in giudizio dalla ricorrente, che comprovano il tentativo infruttuoso di aggredire esecutivamente i beni della stessa debitrice.

La società ricorrente ha infatti ben messo in luce gli indici dell'insolvenza, evidenziando come già nel 2018, l'Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Spoleto, redigeva verbale negativo di pignoramento nel quale si dava atto che presso la sede della società vi era la abitazione del legale rappresentate pro tempore e che, giusta dichiarazione dello stesso Sig. Vinci Enzo ex art. 492 cpc, la società non risultava proprietaria di beni mobili e/o immobili utilmente pignorabili e di non averne in altri luoghi o presso terzi; la medesima società è risultata sostanzialmente irreperibile di fronte al tentativo di recupero forzoso del credito dell'istante e lo stesso, presso la abitazione del legale rappresentante pro tempore che non ritirava l'atto di precetto.

Sulla scorta di quanto precede, ovvero in considerazione del mancato pagamento dei debiti di cui sopra e del significato pregnante dello stesso, proprio in considerazione della loro natura, della assenza di beni utilmente aggredibili in capo alla stessa, deve ritenersi sussistente l'insolvenza che legittima, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, l'odierna pronuncia di apertura della liquidazione controllata.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, si osserva come, tenuto conto del tenore letterale della disposizione richiamata, la relativa decisione sia da riservare alla successiva fase, da parte del g.d., in analogia a quanto precedentemente previsto dalla l.f. (art. 46).

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, debba procedersi alla nomina del liquidatore da scegliersi nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministero della giustizia n. 202/2014; lo stesso, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 272 CCI – redazione dell'inventario e deposito del programma di liquidazione - terrà conto del disposto dell'art. 150 CCI e delle considerazioni sopra illustrate circa la determinazione della quota di reddito disponibile sottratta alla procedura ed alla sua necessità di determinazione da parte del g.d.

### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- 2) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Edil Grande Naif s.r.l., in persona del l.r.p.t. con sede in Foligno (PG) – Via Case Bruciate 1 – Frazione Maceratola - PI 02759960541;**
- 3) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;
- 3) Nomina liquidatore il **Dott. Federico Pastore**, con studio in Perugia;



4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Dispone che la resistente, entro sette giorni, produca la documentazione di cui all'art. 270 co. 2 lett. c), con riferimento alla produzione dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, l'elenco dei creditori;

7) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31.12.2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore.

Spoletto, 31.03.2023

Il Giudice est.  
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente  
Dott. Silvio Magrini Alunno

